



**Comune di Montepulciano**  
Provincia di Siena

**Programma Aziendale Pluriennale di  
Miglioramento Agricolo Ambientale  
(Titolo IV, capo III, sezione art.74 L.R. 65-2014)**

**CONTUCCI di Alamanno Contucci & C.  
Società Agricola S.A.S.  
Piazza Grande n.13, CAP. 53045  
Montepulciano (SI)**

**D.07  
Bozza di Convenzione**



**Studio  
Tecnico  
Associato  
Piccardi**

**Alessandro Piccardi architetto  
Francesca Piccardi geometra**

Via Gracciano nel Corso n. 12, 53045 MONTEPULCIANO (SI)  
Telefono 0578757241, Fax 0578715351 - Email [piccardifra@libero.it](mailto:piccardifra@libero.it) [piccardiark@gmail.com](mailto:piccardiark@gmail.com)

**OGGETTO:** Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale -  
**Bozza di Convenzione**

**COMMITTENTE:** Dott. Alamanno Contucci Titolare della CONTUCCI di Alamanno  
Contucci & C. Società Agricola s.a.s. P.I. 00244490520

La presente Bozza di Convenzione è redatta ai sensi dell'art. 73 comma 4 L.R. 65/2014.

### **Premesso**

- Che il dott. Alamanno Contucci, nato il 04/08/1943 a Montepulciano (SI), residente nel Comune di Montepulciano in Piazza Grande n.13 , C.F. CNTLNN43M04F592R, è Legale Rappresentante della CONTUCCI di Alamanno Contucci & C. Società Agricola s.a.s. con sede nel Comune di Montepulciano in Piazza Grande n.13 , P.I.00244490520, iscritta presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Siena al n. 73172;
- Che per il Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale si applicano le norme di cui al Titolo IV, Capo III, Sezione I (Il territorio rurale) Legge Regionale 65/2014;
- Che la CONTUCCI di Alamanno Contucci & C. Società Agricola s.a.s. è proprietaria esclusiva di vari appezzamenti di terreni agricoli siti nel Comune di Montepulciano (SI) ha. 144.64.21 (ettari centoquarantaquattro, are sessantaquattro e centiare ventuno);
- Che detti terreni sono censiti al Catasto Terreni del Comune di Montepulciano come risultante dalle Visure Catastali allegate
- Che in relazione a detta azienda agricola, è stato redatto un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, ai sensi dell'art. 74 L.R. 65/2014;

**Tutto ciò premesso** il Legale Rappresentante della Società Agricola si impegna e si obbliga a quanto segue:

#### Articolo 1

Il dott. Alamanno Contucci si obbliga a realizzare gli interventi previsti dal programma in relazione ai quali è stata richiesta la realizzazione dei seguenti interventi:

- Costruzione di cantina di vinificazione nel corpo aziendale Nucleo "A" Montepulciano loc. Mulin Vecchio alias Molinaccio ;

- Costruzione di rimessa mezzi e deposito prodotti nel corpo aziendale Nucleo "B" fraz. S. Albino;
- Derurallizzazione del Complesso Edilizio denominato Podere S.Lucia (alias Pelago) in fraz. S.Albino, compreso resede di pertinenza, destinato alla vendita;
- Derurallizzazione del Complesso Edilizio denominato Podere Casanova in fraz. S.Albino, compreso resede di pertinenza, destinato alla vendita;
- Derurallizzazione del Complesso Edilizio denominato Tiro al Piattello in fraz. S.Albino, compreso resede di pertinenza, destinato alla vendita;
- Derurallizzazione dei terreni in S.Albino catastalmente identificati nel Catasto Terreni del Comune di Montepulciano nel Fg. 163 p.lle 886-887, ricadenti in area edificabile del vigente R.U;
- Esecuzione di Nuovo Impianto di Oliveto per circa ha 03.00.00 nel corpo aziendale Nucleo "B" S.Albino;
- Esecuzione di Nuovo Impianto di Vigneto per circa ha 03.00.00 nel corpo aziendale Nucleo "A" Montepulciano;
- Escavazione di pozzo artesiano in S.Albino in prossimità dei vigneti;
- Smaltimento eternit;
- Acquisto/Permuta di terreni agricoli.

## Articolo 2

Nel rispetto del piano ed in conformità al parere dell'Unione dei Comuni Valdichiana ed al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione a costruire, il Legale Rappresentante si impegna ad utilizzare le costruzioni realizzate esclusivamente per gli scopi indicati.

Il titolare si impegna pertanto ad astenersi da utilizzazioni incompatibili con le suddette previsioni, anche solo in parte o in via temporanea. Tale obbligo deve intendersi esteso anche ai soggetti che abbiano titolo alla utilizzazione delle costruzioni stesse; dell'inosservanza di tale obbligo è responsabile il concessionario.

## Articolo 3

Il Legale Rappresentante si impegna per sé e per i suoi aventi causa a non modificare la destinazione d'uso delle nuove costruzioni, a non frazionare né alienare separatamente dalle costruzioni i fondi per la quota di pertinenza dei fabbricati e per la quota sulla cui capacità produttiva sono stati dimensionati gli annessi agricoli, per la durata del presente piano.

Sono esclusi da tale obbligo i piccoli trasferimenti necessari per rettifiche di confine ed i trasferimenti di scarsa entità che non incidano sulla capacità produttiva dell'azienda oppure che siano compensati da acquisti di terreni equivalenti, previa in ogni caso richiesta dell'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tale richiesta dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della stipula dell'atto. In mancanza di risposta entro i 60 (sessanta) giorni, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa.

Il titolare assicura di non aver contratto precedentemente al presente atto unilaterale obbligazioni od oneri incompatibili con gli impegni di cui al presente atto d'obbligo unilaterale.

#### Articolo 4

La durata del presente atto d'obbligo unilaterale è pari alla durata del piano (anni 10 – dieci) dalla data di approvazione.

Per tutta la durata dovranno, comunque, essere rispettati gli impegni di cui agli articoli 2 e 3 del presente atto d'obbligo unilaterale. L'efficacia del presente atto d'obbligo unilaterale è comunque subordinata al rispetto dei contenuti del Permesso di Costruire e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia richieste per l'attuazione delle previsioni del presente P.A.P.M.A.A.

#### Articolo 5

Il Legale Rappresentante si impegna a realizzare interventi di sistemazione ambientale e a realizzare le opere di seguito elencate:

- 1) Le sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica (muretti, ciglionamenti eccetera) dovranno essere mantenuti e manutentuti;
- 2) Dovrà essere limitato il dilavamento dei suoli;
- 3) Dovrà essere tutelata la viabilità campestre e il disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti.

#### Articolo 6

Il Legale Rappresentante si impegna per conto proprio e per conto degli aventi causa ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto unilaterale d'obbligo; le sanzioni saranno pari al maggior valore determinatosi per i proprietari o per gli aventi causa in forza del mancato adempimento secondo una stima effettuata da una terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, da un perito

nominato dal Legale Rappresentante e da un perito nominato di comune accordo; in caso di assenso da parte del Legale Rappresentante la perizia potrà essere effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le spese peritali sono a carico del titolare inadempiente, sono comunque fatte salve le modifiche al programma apportate ai sensi dell'art. 74 LR. 65/2014.

#### Articolo 7

Per le eventuali controversie che potessero derivare dal presente atto d'obbligo unilaterale sarà competente il Tribunale di Siena.

#### Articolo 8

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Legale Rappresentante che dichiara di assumerle.

Il Legale Rappresentante si impegna quindi a proprie spese a registrare e trasferire, il presente atto, presso la competente Conservatoria dei registri Immobiliari, nei termini di legge.

#### Articolo 9

Il valore del presente atto viene determinato in Euro **xxxxxxxxxxxx**, ai soli fini del calcolo dei diritti di segreteria da versare al Comune.

Montepulciano lì,

Letto, Approvato, Sottoscritto